

ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO STUDI PROFESSIONALE DEL 18/03/2022

L'anno 2024 il giorno 8 del mese di aprile, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco,

E

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, con l'assistenza della **CONFSAL**, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta.

Premesso che

- In data 18/03/2022, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l'assistenza della Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Studi Professionali, con validità ed efficacia a far data dal 01/04/2022 - al 31/03/2025;
- Con l'obiettivo di definire in modo più preciso il periodo di prova, si interviene sull'art. 2 definendo durate specifiche per i rapporti a tempo determinato.
- Per garantire una tutela più ampia ai lavoratori in malattia, le Parti intervengono anche sull'art. 37.
- Al fine di rendere l'istituto del praticantato più fruibile e chiaro, le Parti sindacali intervengono sull'art. 58 definendo in modo specifico la durata del periodo formativo e il monte ore di formazione interna ed esterna.
- Le Parti sindacali intervengono inoltre sull'istituto del contratto a tempo determinato definendo ulteriori ipotesi di esenzioni nel calcolo della proporzione numerica del tempo determinato. Inoltre viene prevista apposita appendice denominata "Accordo sul tempo determinato" al fine di definire le causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 24 D.L. n. 48/2023.
- Considerate le caratteristiche specifiche del settore degli studi professionali, le Parti Sindacali in epigrafe, al fine di tutelare l'occupazione del personale e il potere d'acquisto delle risorse umane impiegate - a seguito di ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste della Fesica Confsal - sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione in più tranches. Tale intervento è volto al rilancio dell'economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione della "**Tabella allegato A**".
- Riconoscendo l'importanza, nonché l'utilità e la necessità del dialogo tra le parti stipulanti, vengono altresì rideterminate le ore di permesso retribuito riconosciute alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 117, affinché possano operare per le loro funzioni.

*** * ***

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all'esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Studi Professionali.

Le seguenti variazioni **avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 2024**; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

*** * ***



1. Modifica Periodo di prova (Art. 2)

Il comma 6 dell'art. 2 viene così modificato e sostituito:

Per i contratti a termine di durata inferiore a 10 mesi, fatti salvi futuri interventi normativi, la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Q e 1 60gg;

2, 3S e 3 40gg;

4S e 4 30gg;

5 20gg.

Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi la durata massima del periodo di prova è ridotta alla metà rispetto ai periodi indicati al comma precedente.

2. Modifica trattamento economico per malattia e retribuzione (art. 37)

Il comma 1 dell'art. 37 viene così modificato e sostituito:

Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell'indennità erogata dall'INPS come di seguito indicato.

La parte a seguire resta invariata

3. Modifica Apprendistato di alta formazione e di ricerca e praticantato (art. 58)

I commi 1 e 2 dell'art. 58 vengono così modificati e sostituiti:

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo o di diploma o titolo abilitante richiesto per l'iscrizione al registro praticanti e di accesso alla singola professione. (art.45 c.1 D.Lgs.n.81/2015).
2. Le parti definiscono il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche come l'attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione. Il periodo di praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere i fondamentali pratici e deontologici della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per l'esame di abilitazione, ma anche per garantire comunque la piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante professionista anche attraverso un'attività lavorativa all'interno dello studio professionale. La durata del rapporto di apprendistato è pari al periodo di praticantato previsto per la singola professione ordinistica per l'ammissione all'esame di Stato e non può essere inferiore a sei mesi. La durata minima delle ore di formazione teorica e pratica, interna ed esterna, non può comunque essere inferiore a 300 ore complessive e deve conformarsi agli standard formativi di cui all'art. 5 c. 9 D.L. 12.10.2015.

4. Modifica Proporzioni numerica (art. 95)

Il comma 2 dell'art. 95 viene così integrato:

- g. assunzione di lavoratori sospesi con l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria o di analoghi ammortizzatori sociali (CIGO oppure sospesi nell'ambito della disciplina sui fondi di solidarietà ex art. 26 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015);

- h. assunzione di lavoratori percettori della NASpI;
- i. assunzione di lavoratrici che rientrano nel mercato del lavoro dopo un periodo di disoccupazione di almeno 12 mesi ininterrotti oppure con uno o più periodi lavorati fino a 8 mesi complessivi nei 24 mesi prima dell'assunzione a termine.

5. Modifica Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST (Art. 117)

Il comma 1 dell'art. 117 viene così modificato e sostituito:

I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all'Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, nonché per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente articolo, 12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B e 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera C. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:

- A. fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
- B. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
- C. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.

A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.

6. Modifica Tabella retributiva A

La tabella retributiva A viene così modificata e sostituita:

Livello	Minimi al 01.04.2024	Minimi al 01.10.2024
Quadri	€ 2.282,50	€ 2.346,00
Primo livello	€ 2.020,00	€ 2.076,20
Secondo livello	€ 1.759,70	€ 1.808,60
Terzo livello S	€ 1.632,30	€ 1.677,70
Terzo livello	€ 1.617,40	€ 1.662,40
Quarto livello S	€ 1.568,50	€ 1.612,10
Quarto livello	€ 1.512,30	€ 1.554,40
Quinto livello	€ 1.407,50	€ 1.446,70

Eventuali aumenti retributivi concessi a titolo di superminimo individuale ai lavoratori prima degli aumenti retributivi indicati in tabella, possono essere considerati come riassorbibili.

7. Previsione Appendice "Accordo sul Tempo Determinato"

Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 19 D. Lgs. lgs 81/2015 e smi e, tenuto conto delle caratteristiche del settore Studi Professionali disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:

- Incremento temporaneo dell'attività lavorativa conseguente all'ottenimento da parte del datore di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
- Avvio di nuove attività o aggregazione o fusione di attività per i primi 36 mesi dall'avvio della nuova attività, aggregazione o fusione;
- Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità o in possesso di competenze specifiche relative all'utilizzo di nuovi software o strumentazioni funzionali alla gestione dello studio professionale;
- Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- Sostituzione di lavoratori assenti;
- Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporta esteso (fino a 720 gg nell'arco di 48 mesi).

Le modifiche, integrazioni e/o sostituzioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo avranno effetto ed efficacia a far data dal 01/04/2024.

Letto, ^{firmato} approvato e sottoscritto.

CONFLAVORO PMI



FESICA-CONFSAL



CONFSAL

